



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

RIUNIONE DEL 27 DICEMBRE 2018

Elenco professionisti che provvedono alle operazioni di vendita

IL CONSIGLIO,

premessi che:

- a seguito dell'avviso pubblicato sul sito internet dell'Ordine in data 12/2/2018, questo Consiglio ha proceduto all'aggiornamento triennale (2018-2020) dell'Elenco, da comunicare al Presidente del Tribunale, degli Avvocati disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. (come sostituito 5-bis del decreto-legge 3/5/2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30/6/2016, n. 119);
- In sede di compilazione del suddetto elenco sono stati esclusi gli Avvocati che non sono risultati in regola con gli obblighi formativi, ai sensi del regolamento CNF 16/7/2014, n. 6; l'art. 25, comma 7, del citato regolamento stabilisce infatti che "*Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio*";
- A sua volta, l'art. 12 del medesimo regolamento CNF stabilisce che "*Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale*" (comma 3) e che "*L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale*" (comma 4);
- **rilevato** che il decreto ministeriale di cui al richiamato art. 5-bis del decreto-legge n. 59/2016 (il quale dovrà stabilire i nuovi criteri e requisiti per l'iscrizione negli elenchi in questione) non è stato ancora emanato e che ai sensi del comma 5 del medesimo art. 5-bis "*Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato art. 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti*



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

- **dato atto** che il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio I – Affari civili interni), con circolare 11/1/2018, ha comunicato quanto segue: *"Se dunque – all'interno del citato periodo – le operazioni di vendita continuano ad essere legittimamente delegate a uno dei professionisti iscritti negli elenchi tenuti presso i tribunali e formati secondo le modalità previgenti, non può negarsi la possibilità di procedere – in presenza dei prescritti requisiti – a nuove iscrizioni. Tanto più che, in ogni caso, decorso un anno dall'emanazione del predetto decreto ministeriale, la possibilità (anche) per tali professionisti di essere nuovamente nominati sarà ovviamente subordinata alla dimostrazione di aver assolto gli obblighi di prima formazione e, previa valutazione dell'apposita commissione istituita presso ciascuna corte di appello, all'iscrizione nell'elenco istituito presso ogni tribunale ai sensi del riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c.. In attesa quindi dell'emanazione del richiamato decreto ministeriale, i Presidenti dei tribunali, investiti della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), potranno procedere alla nuova iscrizione";*
- **considerato** che, alla luce di quanto sopra, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 59/2016, deve ritenersi consentito procedere, in pendenza della revisione triennale, alla integrazione dell'Elenco, da trasmettere al Presidente del Tribunale, degli Avvocati disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.;

DELIBERA

- 1) in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 59/2016, il Consiglio dell'Ordine, in pendenza della revisione triennale, procederà con cadenza annuale alla integrazione dell'Elenco, da trasmettere al Presidente del Tribunale, degli Avvocati disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.;
- 2) le domande di inserimento nell'elenco suddetto dovranno essere presentate, da parte degli interessati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, utilizzando la modulistica approvata dal Consiglio, reperibile nel sito web dell'Ordine e corredate della documentazione ivi indicata;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

- 3) le domande potranno pervenire alla Segreteria dell'Ordine mediante deposito diretto presso la sede di Piazza Portoria n. 1 (Palazzo di Giustizia) ovvero via p.e.c. all'indirizzo segreteria@ordineavvgenova.it;
- 4) per poter accedere a tale iscrizione gli Avvocati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver svolto a nome proprio almeno dieci procedure esecutive (da indicare nella scheda personale allegata alla domanda);
 - b) non aver riportato nei cinque anni antecedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
 - c) essere in regola con tutti gli obblighi connessi all'iscrizione all'Albo e con il pagamento della relativa tassa di iscrizione annuale;
 - d) essere in regola con gli obblighi inerenti alla formazione permanente continua;
- 5) Ai fini del requisito di cui al punto precedente, sub d), il richiedente dovrà aver partecipato, nei tre anni solari antecedenti, ad eventi formativi corrispondenti ad un numero di crediti formativi, compresi quelli nelle materie obbligatorie, complessivamente non inferiore a quello prescritto dal vigente regolamento CNF in materia di formazione continua.

Il Presidente
f.to Avv. Alessandro Vaccaro

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Angelo Ramoino